

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE REVISIONE GENERALE

(recante le modifiche "ex officio" introdotte dalla D.G.R. 8 febbraio 2010 n°33/13217)

Del. C.C. n° del

NORME DI ATTUAZIONE GEOLOGICO TECNICHE A COMPENDIO DELL'ELABORATO C DEL P.R.G.C.

A1.4

IL GEOLOGO Dr Enrico Franceri via Barrili, 22 - 10134 Torino

ADEGUAMENTO A MODIFICHE INTRODOTTE
«EX OFFICIO» AI SENSI DELL'11° COMMA,
ART. 15 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. DA PARTE
DEL SETTORE COPIANIFICAZIONE URBANISTICA AREA METROPOLITANA
REGIONE PIEMONTE, CURATO DA.
dott. geologo Andrea Scaglia
C.so Regina Margherita 1 bis - Torino
011 837858

INTRODUZIONE

Il presente documento contiene le norme e prescrizioni di carattere geologico redatte dal Dott. Geologo E. Franceri a supporto della revisione generale del PRGC integrate dalle modifiche ex officio trasmesse all'amministrazione comunale, da parte dal settore urbanistico della Regione Piemonte ed esplicitate al comma 6 punti 8-27 "dell'All. A alla Deliberazione Della Giunta Regionale n°33-13217 8 Febbraio 2010 relativa all'approvazione della variante generale al P.R.G.C del comune di San Gillio".

A vantaggio della chiarezza, si precisa che:

- Il testo redatto dal Dott. Geologo E. Franceri è riportato in originale, con la sola aggiunta delle modifiche introdotte ex officio da parte della Regione Piemonte;
- Ie modifiche al testo originale, trascritte fedelmente a quanto indicato nell'All. A della delibera del Giunta regionale di cui nel seguito si riporta l'estratto, sono appositamente evidenziate. Più precisamente le "aggiunte" sono contrassegnate con colorazione in rosso e sottolineatura (aggiunte) in modo da risultare evidenziate anche nel caso di copie in bianco e nero; il testo omesso è barrato (testo omesso). Da ultimo, la numerazione riportata a fianco delle frasi modificate e/o aggiunte (n) si riferisce agli specifici punti indicati nel Comma 6 e 7 dell'ALL A della delibera della Giunta regionale.

Estratto comma 6 all'ALL.A

"comma 6

Per la parte attinente il reticolo idrografico su cui si è espresso il Settore Decentrato OO.PP. con parere (Prot. 94602 14/06 del 23.12.2009) è necessario che:

- faccia parte integrante della documentazione di analisi idro-geomorfologica lo studio redatto dall'Ing. Franco PECCIA GALLETTO denominato "verifica di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico comunale" poiché propedeutico alla stesura della tavola A1.09
- sia di riferimento la tavola A1.09 per la rappresentazione delle fasce fluviali del Torrente Casternone, fatta salva la verifica di congruità puntuale con il Piano fasce relativo al citato corso d'acqua, predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e approvato con DPCM del 13/11/2008;
- 3. siano di riferimento esclusivamente i codici di dissesto torrentizio riportati sulla tavola A1.09;
- siano ascritti alla classe IIIA tutti i settori inedificati ricadenti negli ambiti di dissesto torrentizio classificati EeA ed EbA nonché quelli all'interno delle fasce fluviali del Torrente Casternone come individuati sulla tavola A1.09;
- 5. siano ascritti alla classe IIIB2 gli edifici parzialmente ricadenti negli ambiti di dissesto torrentizio classificati EbA sulla tavola A1.09 nonché quelli posti immediatamente a contatto con i predetti ambiti quali ad esempio: a) edificio in destra idrografica del Rio Calorietta monte del nuovo canale scolmatore; b) edificio in destra idrografica del Rio Secco ubicatore de concentrico e Loc. Molino. Sono altresì da intendersi in classe IIIB3 le aree edificate passibili di dissesto EeA come evidenziate sulla tavola A1.09 nonché quelle ricadenti nelle fasce funciali.



del Torrente Casternone (v. ad esempio i primi tre edifici del concentrico posti in sinistra idrografica del Rio Caloria a monte di Via Alpignano). Permangono validi tutti gli ambiti ascritti alle classi IIIB più cautelative già individuate sulla tavola A1.1;

- 6. per le aree ascritte alle classi I, II e IIa prossime al limite di classe III, tenuto conto delle imprecisioni intrinseche di cui è affetto il limite di passaggio alla classe III in special modo nei settori di pianura, a tutela dei futuri insediamenti, si prescrive una fascia geometrica di profondità pari a m 25 misurati partendo dal limite della classe succitata, entro la quale l'Amministrazione comunale deve provvedere a richiedere la verifica dello stato effettivo dei luoghi mediante adeguato approfondimento idraulico prima di ogni intervento urbanistico;
- 7. tutto il reticolo idrografico che interessa il territorio comunale deve essere ascritto alla classe III; laddove ciò non risulta sulla tavola A1.1 per la presenza di classi meno cautelative e/o per la mancata rappresentazione dell'intero reticolo, espressamente per questi casi le aree collocate all'interno di una fascia geometrica di m 5, misurati da entrambe le sponde partendo dal ciglio superiore, sono da intendersi appartenenti alla classe IIIA e/o IIIB3 per ragioni di pericolosità potenziale. In concomitanza di tratti intubati, la misura di m 5 s'intende dal paramento esterno dei piedritti o dal diametro esterno della tubazione ovvero, se più cautelativa, dagli ipotetici cigli superiori di sponda dei suddetti corsi d'acqua prendendo come riferimento la larghezza dell'alveo immediatamente a monte della canalizzazione a sezione chiusa;
- 8. ad integrazione dell'art. 2, punto C1) delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore di cui all'allegato A1.4 (di seguito: NTA del PRG) si introduce in chiusura la seguente frase: "In ogni caso tutte le pratiche edificatorie ammesse dalla classe II non dovranno comportare modifiche del piano topografico tali da penalizzare il regolare ruscellamento delle acque meteoriche";
- 9. sia modificato l'art. 2, punto D) delle NTA del PRG sostituendo il testo "...dovrà prevedere, caso per caso il rispetto della normativa, in materia di distanze dei fabbricati e manufatti dai fossi colatori, ai sensi del Codice Civile e/o dal R.D. 523/1904 in rapporto a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 29 L.R. 56/77 e s.m.i..." con "dovrà prevedere, caso per caso il rispetto della normativa più cautelativa effettivamente vigente sul ramo idrico in materia di distanze dei fabbricati e manufatti dai fossi colatori.";
- sia completato l'art. 2, punto E2) delle NTA del PRG inserendo il riferimento all'art. 31 della LR nº 56/1977 e s.m.i.;
- 11. siano completati i punti F), G) e H) dell'art. 2 delle NTA del PRG inserendo la seguente frase: "per le opere infrastrutturali pubbliche e/o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della LR nº 56/1977";
- 12. sia sostituito il testo di cui all'art. 2, punto F1) delle NTA del PRG, "...delle opere previste da studio idrologico zonale di dettaglio." con "...degli interventi di riassetto territoriale a tutela dell'edificato esistente.";
- 13. all'art. 2, punto F1) delle NTA del PRG venga aggiunta la parola "eventualmente" prima de testo "da attuare con i Piani Tecnici di Opere Pubbliche di cui all'Art. 47 L.R. 56/77.



- 14. sia completato l'art. 2, punto F2) delle NTA del PRG aggiungendo dopo il punto finale la frase "In tutti i casi succitati non sarà consentito l'aumento del carico antropico.";
- 15. all'art. 2, punto F4), primo comma delle NTA del PRG, dopo il punto finale venga aggiunto il testo "Gli interventi eseguiti in area classificata IIIB2 finalizzati a rendere fruibile sotto il profilo urbanistico l'ambito territoriale mediante la minimizzazione e/o eliminazione della pericolosità/rischio, devono essere sempre intesi in termini di riassetto territoriale,":
- 16. all'art. 2 delle NTA del PRG, sia aggiunto il punto F5): "sulle aree ricadenti nelle fasce del Caloria e Calorietta di cui all'art. 4 comma 3 le possibilità edificatorie non devono comportare un significativo aumento del carico antropico. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio ammissibile, comprese le opere accessorie e minori sull'esistente, non dovrà impegnare stabilmente le aree verso i corsi d'acqua.";
- 17. all'art. 2, punto H), secondo comma delle NTA del PRG sia sostituito il testo "...straordinaria, restauro e limitati interventi di completamento e/o ampliamento non interessanti piani interrati e i piani terra, previo studio idrogeologico di dettaglio, così come prescritto per le aree Classe III b2, ai precedenti punti F1, F2, F3." con "...straordinaria e restauro conservativo.";
- 18. sulle aree edificate interessate dalle fasce di rispetto di cui all'art. 4, comma 2 delle NTA del PRG, a prescindere dalla classe di pericolosità geomorfologica, le possibilità edificatorie non devono comportare un significativo aumento del carico antropico;
- all'art. 4, comma 3 sia completata la terza alinea aggiungendo a fondo testo la frase: "La succitata misura vale anche per i canali afferenti.";
- 20. all'art. 4, comma 4 delle NTA del PRG sia sostituito il testo "I tratti dei torrenti, rii e canali, iscritti nell'Elenco Acque Pubbliche... dal bordo esterno della tubazione interrata." con "A ridosso dei corsi d'acqua demaniali l'uso del suolo non edificato (compresi i lotti interclusi tra edifici) è regolato dall'art. 96 lett. f) del RD n° 523/1904 che vieta la realizzazione di fabbricati entro la fascia di m 10 dal ciglio superiore di sponda. In concomitanza di tratti intubati, la misura di m 10 s'intende dal paramento esterno dei piedritti o dal diametro esterno della tubazione ovvero, se più cautelativa, dagli ipotetici cigli superiori di sponda dei suddetti corsi d'acqua prendendo come riferimento la larghezza dell'alveo immediatamente a monte della canalizzazione a sezione chiusa. L'art. 96 lett. f) del RD n° 523/1904 supera i disposti dell'art. 29 della LR n° 56/1977 e s.m.i. laddove in sovrapposizione. Eventuali riduzioni della fascia di rispetto dovranno essere dimostrate ai sensi della CPGR n° 14/LAP/PET del 08/10/1998.";
- 21. venga stralciato il quarto comma, lettera b) dell'art. 4 delle NTA del PAI poiché prevede azioni che non risultano in piena sintonia con la normativa sovraordinata;
- 22. all'art. 4, comma 4 periodo finale delle NTA del PRG sia sostituito il testo "muretti di recinzione" con "strutture di recinzione purché amovibili all'occorrenza se previste a meno di m 4 dal ciglio superiore di sponda dei corsi d'acqua demaniali nel caso di tratti intubati la misura va presa dal paramento esterno dei piedritti o dal diametro esterno della tubazione o ancora, se più cautelativo, dagli ipotetici cigli superiori di sponda dei suddetti corsi d'acqua prendendo come riferimento la larghezza dell'alveo immediatamente a monte della canalizzazione a sezione chiusa –;";

- 23. all'art. 4, comma 4 periodo finale delle NTA del PRG sia completato aggiungendo la seguente frase a fondo testo: "Le possibilità edificatorie non devono comportare un significativo aumento del carico antropico. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio ammissibile, comprese le opere accessorie e minori sull'esistente, non dovrà impegnare stabilmente le aree verso i corsi d'acqua.";
- 24. venga stralciato il comma 5 dell'art. 4 delle NTA del PRG;
- 25. all'art. 4, comma 7 primo periodo delle NTA del PRG venga completato aggiungendo la frase a fondo testo "Sul reticolo idrografico demaniale la pratica di intubamento dei corsi d'acqua è regolata dall'art. 115 del DLgs n° 152/2006.";
- 26. all'art. 4, comma 7 secondo periodo delle NTA del PRG siano stralciate le parole "intubare e/o" comprese tra "comunque" e "modificare"; inoltre dalla prima alinea va eliminato il testo "...con muri di sponda e con opere di copertura";
- 27. all'art. 4, comma 7 dopo il quinto periodo delle NTA del PRG sia aggiunto il seguente nuovo periodo: "La realizzazione di opere interferenti il reticolo idrografico demaniale nonché di quelle che influiscono sul regolare deflusso delle acque è subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente per tratto di corso d'acqua ai sensi del RD n° 523/1904.";
- 28. tutto l'urbanizzato ricadente in classe III, compresi gli eventuali edifici sparsi prossimi ai corsi d'acqua, devono essere inseriti nel Piano di Protezione Civile ed elaborate specifiche norme per la gestione del rischio idraulico. Il Comune di SAN GILLIO valuti l'opportunità di inserire nel Piano di Protezione Civile gli edifici collocati all'esterno degli ambiti di dissesto torrentizio e/o di fascia fluviale ma prossimi al limite delle classi III di pericolosità geomorfologica;
- 29. nei pressi del confine comunale, laddove dovessero emergere nel dettaglio differenze tra il quadro delineato dal PRGC del Comune di SAN GILLIO e quello definito dai comuni limitrofi in ordine alla classificazione della pericolosità e/o alla perimetrazione delle classi ex-CPGR n° 7/LAP dell'8/05/1996 e s.i., in via transitoria e sino al completo e definito superamento del problema, l'uso della classe è valutato responsabilmente dall'Amministrazione comunale anche in sintonia con gli indirizzi di cui ai punti 6.2, 6.3, 6.5, 7.3 e 7.6 della NTE/99 e sempre sulla scorta di opportune indagini territoriali.

Comma 7

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici su cui si è espressa l'ARPA con parere (Prot. 130458/sc0 del 27.11.2009) :

- "Riguardo alla relazione geologica di supporto allo studio, si auspica che l'Amministrazione comunale rediga quanto prima uno specifico elaborato che raccolga in maniera organica le considerazioni e le prescrizioni attualmente contenute in più elaborati, alcuni dei quali redatti in momenti diversi in risposta a richieste formulate dagli uffici istruttori di Regione e Provincia. Riguardo alle cartografie si rilevano differenze di rappresentazione dei confini comunali e delle fasce PAI. Per quanto riguarda i confini comunali si presumono corretti quelli rappresentati sulla carta di sintesi e sulle carte di sovrapposizione (Tavv. A1.1, B4.1 e B4.2) in quanto derivanti da carte catastali. Per quanto riguarda le norme va precisato che vale in ogni caso quella più restrittiva, tra le norme vigenti per legge, quelle contenute nelle NTA e quelle contenute nello studio idrogeologico.
- La Tav. A1.06 (redatta ex novo) introduce indicazioni in merito alla soggiacenza della falda idrica superficiale e specifiche prescrizioni. In conseguenza delle indicazioni di bassa soggiacenza, si fa presente che non può essere considerata adeguata la classe I e si propone pertanto la trasformazione della classe I nella classe II. Le prescrizioni contenute nella tavola devono inoltre essere parte integrante delle NTA, direttamente o mediante specifico richiamo.
- Sulla stessa Tav. A1.06 e sulle tavole di sintesi (Tavv. A1.1, B4.1 e B4.2) sono riportate le fasce fluviali del T.te Casternone introdotte dal PAI, non riportati in precedenza. Si segnala che gli andamenti dei limiti delle fasce sui due gruppi di tavole citati divergono in alcuni tratti e si discostano a loro volta da quelli tracciati nelle tavole PAI; ciò senza che sia indicata nelle relazioni la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere con modifiche o adeguamenti alla scala di piano. Si ritiene pertanto necessario che sia precisato che i limiti tracciati su dette tavole sono puramente indicativi, mentre rimangono cogenti quelli del PAI.
- Sulle carte di sintesi (Tavv. A1.1, B4.1 e B4.2) sono presenti ambiti di classe II compresi nella fascia B del PAI, in contrasto con le nome del PAI stesso e con le indicazioni fornite nella DGR n. 45-6656 del 15 luglio 2002. Si propone pertanto di prescrivere per tali ambiti la classe IIIa (IIIb3 per gli edifici presenti).
- Dal confronto tra la Tav. A1.06 e le tavole di sintesi (Tavv. A1.1, B4.1 e B4.2), emerge la presenza di alcune aree classificate a pericolosità elevata (EbA) e poste in classe II, anziché in classe III. Anche per tali aree si propone pertanto di prescrivere l'inserimento in classe IIIa (IIIb3 per gli edifici presenti).
- Pur non entrando nel merito dell'ampiezza delle fasce relative al reticolo idrografico minore, per le quali si rimanda alle considerazioni che svilupperà in merito il Settore Regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torrino, si rileva la presenza di alcune problematiche per quanto riguarda la classificazione di sintesi e le norme. Si rileva innanzitutto che sulle tavole di sovrapposizione (B4.1 e B4.2) permangono alcune incongruenze, già segnalate nei precedenti contributi tecnici, riguardo alla presenza di aree inedificate poste in classe IIIb e alla presenza di tratti dove le fasce di classe III sono più ristrette di quanto imposto dalle prescrizioni inserite nella Tav. A1.1 e nell'allegato A1.4 (ad es. tratto in Loc. Borgata Caussà, tratto presso l'area 15.3, tratto in destra del Rio Caloria a monte dello scolmatore). Riguardo alle prescrizioni relative alle fasce lungo i corsi d'acqua, che sono inserite nella Tav. A1.1 e nell'allegato A1.4, si rilevano alcune difficoltà nell'interpretare le ricadute pratiche delle prescrizioni. Si ritiene che le problematiche illustrate possano essere risolte precisando che per "fasce di rispetto" si intendono

fasce di classe III ai sensi della Circ. 7/LAP e che le fasce devono essere applicate anche laddove in carta compare una classe II. Si propone pertanto di inserire nella legenda della Tav. A1.1, sotto la voce "NOTE GENERALI", la seguente dicitura: "Nel seguito per fasce di rispetto si intendono fasce di classe IIIa ai sensi della Circ. 7/LAP (con la IIIb limitata solamente agli edifici esistenti, applicata nella sottoclasse indicata sulle carte di sintesi)"; analogamente nell'allegato A1.4 art. 4, si propone di inserire la seguente dicitura: "Nei punti 3, 4 e 5 per fasce di rispetto si intendono fasce di classe IIIa ai sensi della Circ. 7/LAP (con la IIIb limitata solamente agli edifici esistenti, applicata nella sottoclasse indicata sulle carte di sintesi)". Al fine di ottenere una più diretta informazione sulle fasce di classe IIIa, è auspicabile che l'Amministrazione Comunale le riporti direttamente sulle Tavv. B4.1 e B4.2 essendo ivi cartografabili, anziché lasciare che siano estrapolate dalle classi IIIb con la sovrapposizione dei disposti normativi.

- Riguardo all'allegato A1.2 si rileva che in due schede di area non è indicata la presenza di parti in classe IIIa; si tratta precisamente delle aree 18.11 e 15.3. Deve pertanto essere inserita tale classe e la prescrizione del rispetto delle fasce di classe IIIa dai corsi d'acqua. Per quanto riguarda l'area 15.3 si osserva che la fascia di classe IIIa non è riportata correttamente sulla Tav. B4.1, in quanto ha ampiezza diversa dalla Tav., A1.1 e posizione disassata rispetto al corso d'acqua. Per tale area si propone pertanto di prescrivere che l'ampliezza della fascia di classe IIIa deve essere determinata prendendo quella più restrittiva che si ottiene col confronto tra la fascia di classe IIIa riportata sulla Tav. A1.1 e l'applicazione delle norme sulle fasce derivanti dalle prescrizioni inserite nella stessa Tav. A1.1 e nell'allegato A1.4, con le precisazioni inserite nel precedente punto del presente elenco.
- Riguardo all'allegato A1.4 si fa presente che non è stato effettuato il raffronto con le NTA in quanto non pervenute, e si prende pertanto atto della dichiarazione del professionista incaricato che le prescrizioni ivi contenute sono congruenti ed integrative delle norme di carattere geologico inserite nelle NTA. L'analisi effettuata non ha riguardato l'art. 1 dell'allegato A1.4. Oltre a quanto precisato in merito alle fasce di classe III lungo i corsi d'acqua, si rileva la necessità che sia inserita una norma di carattere generale che prescriva, per tutti gli interventi che necessitino di relazione geologica o geotecnica oppure di una perizia asseverata, la certificazione che l'intervento non produce peggioramenti della situazione idrogeologica presente nelle aree circostanti (con particolare riguardo al ruscellamento superficiale ed all'andamento delle acque contenute nelle falde sotterranee) Si segnala che il punto C2 dell'art. 2 (pag. 12) deve essere integrato con le norme contenute nella Tav. A1.06 e che nel punto E3 (pag. 15), ai sensi della Circ. 7/LAP la dicitura "interventi previsti dalle NTA" deve essere sostituita con la dicitura "interventi connessi con l'attività agricola, in assenza di alternative praticabili e purchè le condizioni di pericolosità lo permettano"
- Riguardo al "cronoprogramma" si osserva che nella tav.A1.05c sono riportati interventi di regimazione idraulica, senza però indicare per ognuna delle aree poste in classe IIIb, quali sono quelli necessari per poter attuare le previsioni urbanistiche previste dal piano.Per altro il punto F dell'art.2 dell'allegato A1.4 prevede che l'edificabilità sia subordinata alla redazione di un apposito "cronoprogramma zonale". Si sottolinea pertanto il fatto che, in ognuno degli ambiti territoriali posti in classe IIIb, per permettere la realizzazione di interventi edificatori subordinati ad opere di sistemazione idraulica, deve essere redatto lo specifico "cronoprogramma" il quale, prima della realizzazione delle opere di sistemazione, indicherà le opere stesse e le modalità necessarie per permettere l'edificazione e, ad avvenuta realizzazione, collaudo e certificazione sull'ammissibilità dei risvolti urbanistici previsti dal PRGC, indicherà le azioni di controllo e manutenzione da effettuarsi sulle opere prima dell'emanazione del dispositivo autorizzativi.".

PREMESSA E METODOLOGIA DEL LAVORO SVOLTO.

Il Comune di SAN GILLIO, con specifica Delibera e Determina, ha incaricato il ns. Studio, di elaborare le Controdeduzioni alle Osservazioni del Gennaio 2009, della Regione Piemonte e dell'ARPA agli elaborati geologico tecnici prodotti dal ns. studio a servire la Revisione Generale del P.R.G.C.

Io sottoscritto Franceri Dott. Enrico, Geologo N° 40 ORGP. e Perito del Tribunale di Torino, con studio professionale sito a Torino, Via Barrili N° 22, rilascio le Norme geologico-tecniche di attuazione, **Allegato A1.4**, che verranno allegate alla Revisione Generale del P.R.G.C., a firma Ing. Gamerro Piergiorgio.

Il documento presentato alla Regione Piemonte e all'ARPA, è anche svolto in ottemperanza al D.M. 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" e al D.M.LL.PP. 11.03.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e la prescrizione per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno e di fondazione", nonché redatto secondo le prescrizioni previste dalla Circolare della Regione Piemonte 7 LAP del Maggio 1996 e s.m..

Il presente documento è inerente al punto B2 del citato D.M.LL.PP. ed è stato realizzato dopo avere:

- studiato in dettaglio le correzioni d'ufficio al P.R.G.C. del Comune di San Gillio, a firma Ing. Gamerro Piergiorgio, redatto nell'Ottobre 2006 e nel Febbraio 2007;
- studiato in dettaglio la lettera di integrazione della Regione Piemonte Prot. N° 3422/0183 del 10.12.2007 Settore verifica strumenti urbanistici;

studiato in dettaglio le osservazioni pervenute dall'Arpa con Prot. 3514
 del 15.01.2009 e dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche
 Difesa del Suolo, con Prot. 5347 del 27.01.2009.

Gli allegati N°4 articoli geologico-tecnici, di seguito elaborati, sono di compendio alle norme di attuazione dell'Elaborato C del P.RG.C., a firma dell'Ing. Gamerro Piergiorgio, così come richiesto a pag. 5 Fase III punto 3.3, della lettera Prot. 3514 del 15.01.2009 dell'Arpa.

Le Norme di attuazione geologico-tecniche sono integrative, per quanto già non regolamentato, dei seguenti articoli dell'Elaborato C N.T.A. del P.R.G.C.:

- ART. 12 punto 3) fasce di rispetto ai corsi d'acqua; punto 4) aree e fasce di rispetto ad impianti tecnologici.
- ART.14 Pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica.

ART.1 TUTELA DELLE CAPTAZIONI IDRICHE (POZZI, SORGENTI E ACQUE SOTTERRANEE).

1 - Per le nuove autorizzazioni per la captazione di pozzi o sorgenti d'uso potabile, si applicano sia le norme contenute nel D.P.R. 24.5.1988, N° 236, "Attuazione della direttiva CEE N° 80/778, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'Art. 15 della L. 16/4/1987 N° 183, in merito alle aree di salvaguardia delle risorse idropotabili", sia le norme contenute nel decreto legislativo dell'11.05.1999 N° 152.

2 - Le fasce di rispetto, dei pozzi sono :

- zona di tutela assoluta (**raggio m. 10**); in tale zona sono annesse esclusivamente opere di presa e costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche.
- zona di rispetto ristretta (**raggio m.200**), in tale zona sono vietate tutte le attività e destinazioni, di cui all'art. 6 del DPR. 236/88.

Per l'individuazione planimetrica delle fasce di rispetto sopraccitate, vale la cartografia di maggior dettaglio.

- 3 In particolare, nella zona di rispetto ristretta sono vietati:
 - a) dispersioni, ovvero immissioni in fossi e in canali irrigui, non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi organici;
 - c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - d) aree cimiteriali;
 - e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - f) apertura di cave e pozzi;

- g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radio attive;
- h) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- i) impianti di trattamento rifiuti;
- j) pascolo e stazzo di bestiame.
- 4 Nelle zone di rispetto assoluta e ristretta, è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per i pozzi perdenti esistenti si adottano le misure per il loro allontanamento.
- 5 Nell'impossibilità di allontanare le fognature e i pozzi perdenti esistenti all'interno della zona di rispetto ristretta, si dovrà inoltre:
 - adottare gli accorgimenti tecnici di cui sopra, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria preesistenti;
 - procedere all'allacciamento di tutti i fabbricati non ancora collegati alla rete fognaria.
- 6 Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere soggette all'approvazione del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL competente e all'Arpa.
- 7 Il Comune si riserva la possibilità di modificare le fasce di rispetto ecoidrologico ai pozzi idropotabili con raggio di m. 200, con specifica modifica al P.R.G.C., anche con l'applicazione della recente Lex Reg. N° 41 del 6/8/1997 e a seguito di studio geoidrologico zonale, atto all'individuazione della congrua area di protezione e salvaguardia delle risorse idropotabili, sotterranee, così come previsto anche dalla recente normativa, in attuazione del DPR N° 236 del 24/5/1988 e successive circolari esplicative.

Inoltre, la stessa normativa del DPR 24/5/1983 N° 236, nelle sue implicazioni< per le aree intensamente urbanizzate e industrializzate approvvigionate da falde idriche sotterranee, impone delle precise "regole" sulle modalità di protezione dei pozzi di approvvigionamento idropotabile.

In particolare l'Art. 5 indica una "zona di tutela assoluta" attorno ai pozzi, adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio.

Questa zona deve essere recintata a deve avere una estensione di raggio non inferiore a 10 m., ove possibile.

Il termine "ove possibile" appare in netto contrasto con il rigore di questa norma, tanto più che al II° Comma del citato articolo viene precisato che l'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

Occorre pertanto, che l'Acquedotto Comunale e/o la SMAT, adotti per ogni zona di approvvigionamento idropotabile, anche uno studio che regolamenti la zona di rispetto assoluto.

In mancanza del predetto studio, in via transitoria, vale il raggio di 10 mt. e il limite di proprietà dei terreni Comunali, entro cui si è trivellato il pozzo e/o i pozzi.

In tal senso, nella Carta di Sintesi, aggiornata al febbraio 2009, oltre alla fascia di rispetto, con raggio 200 mt., sono state cartografate in dettaglio anche le fasce di rispetto assoluto con raggio di 10 metri, dai manufatti dell'Acquedotto gestito dalla SMAT.

- 8 Entro la perimetrazione comunale valgono i criteri sanciti dalla Legge 5/1/1994 N° 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche", che considera pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee.
- 9 Le nuove richieste di emungimento da falde idriche, vanno regolamentate secondo la L.R. 12/4/1994 N° 4 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"; le acque delle falde in pressione sono riservate all'uso potabile.

- 10 Si considerano falde in pressione nel territorio Comunale, quelle riscontrabili generalmente al di sotto dei 40 mt. circa di profondità dal piano campagna.
- 11 La ricerca, l'estrazione e l'utilizzo delle acque per uso potabile di tipo acquedottistico, sono soggetti ad autorizzazione della Regione e/o Provincia di Torino.
- 12 L'utilizzazione delle acque sotterranee per uso domestico può avvenire a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 56 della L.U.R..
- 13 Possono essere utilizzate le acque di falda freatica presenti al di sotto del piano campagna e comprese entro i 40 mt. circa di profondità.
- 14 La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee, per usi diversi da quelli domestici, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione, previo studio geoidrologico zonale, imposto dal Comune, ai sensi dell'Art.56 della L.U.R..
- 15 Nei serbatoi interrati, se presenti sul territorio, sono previste fasce di rispetto di **mt. 10**, all'interno delle quali valgono i divieti di cui al rispetto dei 10 mt. di tutela assoluta, previsti per i pozzi dell'Acquedotto e di metri **50 radiale** dove si applica la normativa di tutela ristretta, sempre prevista per i pozzi dell'Acquedotto, (v. anche art.12 NTA del P.R.G.C., punto 4.2.) mento metallico, termoplastico o cementizio, tubo filtro in corrispondenza della falda acquifera captata (rapporto superficiale aperta /sup. totale filtro > 15 %), con formazione di drenaggio nell'intercapedine anulare perforazione tubo filtro mediante immissione a gravità di ghiaietto siliceo, selezionato ad elevato indice di sfericità ed arrotondamento, granulometricamente conforme alle caratteristiche dell'acquifero ed all'apertura dei filtri.
- 16 Prescrizioni a tutela delle acque sotterranee e inerenti alle perforazioni di nuovi pozzi.

La perforazione di nuovi pozzi, disciplinata dalla R:R: N° 22 del 30/4/1996, viene ricondotta alle seguenti tipologie :

- TIPOLOGIA 1

Pozzo in falda superficiale (prof. < 30 mt.).

Perforazione a piccolo, medio o grande diametro, in funzione del sistema di trivellazione impiegato che potrà essere a percussione, rotazione, o scavo a mano, tubaggio generalmente a colonna unica, con tubo di rivestimento metallico, termoplastico o cementizio, tubo filtro in corrispondenza della falda acquifera captata (rapporto superficiale aperta /sup. totale filtro > 15 %), con formazione di drenaggio nell'intercapedine anulare perforazione – tubo filtro mediante immissione a gravità di ghiaietto siliceo, selezionato ad elevato indice di sfericità ed arrotondamento, granulometricamente conforme alle caratteristiche dell'acquifero ed all'apertura dei filtri.

Cementazione intercapedine, perforazione tubo rivestimento, al di sopra del filtro, previo tamponamento del drenaggio con cuscinetto di argilla in pellets, da effettuare con cemento per edilizia (Classe A norme A.P.I.), rapporto acqua - cemento 40-50 %, con aggiunta di bentonite nella percentuale intorno al 5%, in peso della malta, per ridurre il ritiro della stessa.

Sviluppo del pozzo e prova di portata a gradini.

Rapporto stratigrafico e della prova di portata.

Sopraelevazione della testa pozzo rispetto al piano di calpestio, chiusura testata con organo di aerazione, installazione di strumento di misura delle portate estratte e predisposizione per misure piezometriche.

- TIPOLOGIA 2

Pozzo in falda profonda (prof. >30 mt.).

Perforazione a piccolo, medio o grande diametro, in dipendenza della profondità da raggiungere, del sistema di trivellazione impiegato, del tipo di colonna di rivestimento e del tipo di filtro, della portata richiesta e dell'impianto di sollevamento previsto.

Potranno essere impiegati generalmente sistemi di perforazione a percussione, a rotazione circolazione inversa, oppure a rotazione circolazione diretta con impiego di fango prodotto con polimero organico per limitare i danni di intasamento dell'acquifero a seguito dell'impiego di fanghi bentonici.

Tubaggio a colonna unica o telescopica correttamente installata con l'impiego di centralizzatori; materiali metallici o termoplastici, diametri e spessori adeguatamente dimensionati, esclusione falde acquifere superficiali, tubo filtro in corrispondenza della falda captata, di idonea tipologia con finestrature dimensionate in funzione delle caratteristiche granulometriche dell'acquifero, rapporto superficie aperta/sup. totale filtro circa 25 %.

Formazione di drenaggio nell'intercapedine anulare perforazione - tubo filtro, mediante immissione a gravità, (con tubi di iniezione), con metodo a circolazione inversa, o altri sistemi ugualmente efficaci (doppio pocker, circolazione diretta, ecc.), di ghiaietto siliceo selezionato ad elevato indice di sfericità ed arrotondamento granulometricamente conforme alle caratteristiche dell'acquifero ed all'apertura dei filtri.

Cementazione intercapedine perforazione – tubo di rivestimento, per esclusione falde acquifere superficiali, da effettuare con cemento per edilizia (Classe A norme A.P.I.), rapporto acqua – cemento 40-50%, in peso della malta, per ridurre il ritiro della stessa; iniezione con metodo a gravità, o con scarpa ed aste; oppure con scarpa testine e tappi, tamponamento del drenaggio con cuscinetto di argilla in pellets.

Sviluppo adeguato del pozzo, prova di portata a gradini e pompaggio prolungato a portata costante.

Raccolta e conservazione campioni, rapporto stratigrafico e rapporto prova di portata con calcolo dei principali parametri idraulici, analisi chimico-fisica delle acque.

Sopraelevazione della testa pozzo, rispetto al piano di calpestio, chiusura testata con organo di aerazione, installazione di strumento di misura delle portate estratte e predisposizione per misure piezometriche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata certificazione di conformità al progetto e di regolare esecuzione, con relativi dati stratigrafici e della prova di portata.

ART. 2

PRESCRIZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.R.G.C NELLE VARIE PARTI DEL TERRITORIO NEI SETTORI OMOGENEAMENTE DISTINTI SECONDO LE CLASSI DI IDONEITA' D'USO (CIRCOLARE P.R.G. N°7 LAP. 8/5/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN ADEGUAMENTO AL PAI, VEDI ANCHE NTA DEL P.R.G.C. ART. 14).

A) Per l'applicazione delle norme del presente articolo vengono richiamati come parti integranti gli elaborati di indagine geomorfologica (Dr. Franceri Enrico), con particolare riguardo alle ultime stesure dell'Elaborato A1.1, aggiornato al 15.02.2009, Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5000 e le Carte B4/1 e B4/2, scala 1:2000 Sovrapposizione fra Carta di Sintesi e P.R.G.C.

- B) Nelle porzioni di territorio comprese nella Classe I, (come individuate nell'Elaborato A1.1 Carta di Sintesi), sono consentiti tutti gli interventi previsti dal P.R.G.C., nel rispetto del D.M. 11/3/88 e nel rispetto del D.M. infrastrutture del 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni", (per le nuove costruzioni e le nuove opere che coinvolgono suolo e sottosuolo). Trasformazione della Classe I in Classe II (parere ARPA prot. 130456/sc04 del 27/11/2009).
- C) Nelle porzioni di territorio comprese nella Classe II (come individuate nella Carta di Sintesi, v. Elaborato A1.1), dove gli elementi di pericolosità derivano da allagamenti a bassa energia e/o da prolungato ristagno delle acque meteoriche, gli interventi quali ampliamenti e nuove costruzioni, saranno ammessi con le seguenti prescrizioni:

1) l'edificabilità di nuovo impianto o completamento dovrà essere subordinata ad una preliminare definizione della quota di imposta dei fabbricati, variabile indicativamente da + 0,50 a + 1,00 mt riferita alla quota topografica media dell'area di intervento. La quota di imposta dovrà essere verificata attraverso un'attenta indagine idrogeologica e dauno studio idraulico della zona di intervento, che dovranno corredare gli elaborati di progetto.

In ogni caso tutte le pratiche edificatorie ammesse dalla classe II non dovranno comportare modifiche del piano topografico tali da penalizzare il regolare ruscellamento delle acque meteoriche (8)

2) Qualora vengano previsti locali seminterrati o interrati, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie di difesa attiva e passiva per evitare l'allagamento degli stessi (dossi per le rampe di accesso, portoni a barriera stagna, vasca di raccolta con impianto sollevamento acque automatico e di emergenza).

In merito ai vincoli geologico tecnici dipendenti dalla soggiacenza della falda freatica si rimanda alle specifiche prescrizioni riportate sull'elaborato cartografico A1.06, ovvero Carta geoidrologica di soggiacenza della falda (punto 2, Parere Arpa prot. 130458/sc04 – 27/11/2009).

Nelle porzioni di territorio in Classe II, dove gli elementi di pericolosità derivano da problemi di carattere geostatico o geotecnico, si rimanda ai disposti del D.M. 11/3/1988 e del D.M. 14.01.2008.

3) Tenuto conto della presenza di depositi recenti, con scadenti caratteristiche geotecniche, che normalmente si rinvengono nell'ambito di tali aree, è necessario che gli interventi di progetto, riguardanti scavi, opere di fondazione e di sostegno, siano verificati sulla base di una

specifica indagine geologica e geotecnica, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 21/03/1988 e dal D.M. 14/01/2008.

- 4) In particolare, dovranno essere predisposti elaborati geotecnici e geologici sulla base dei quali dovrà essere redatto il progetto delle opere.
- 5) La Relazione geologico-tecnica dovrà contenere l'illustrazione del programma di indagine con caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, in relazione alle finalità da raggiungere con il progetto; la Relazione dovrà essere corredata da una planimetria con le ubicazioni delle indagini, sia quelle appositamente effettuate, che eventualmente quelle di carattere storico e di esperienza locale, dedotte dalla documentazione sulle indagini in sito e di laboratorio, dal profilo litologico e stratigrafico del sottosuolo, con localizzazione delle falde idriche.

Tale Relazione dovrà inoltre indicare scelta e dimensionamento del manufatto, sulla base di calcoli geotecnica, elaborati in funzione dei parametri acquisiti durante le indagini precedentemente effettuate.

- 6) La Relazione dovrà essere corredata da elaborati grafici, comprendenti carte e sezioni geologiche e dalla documentazione dell'indagine in sito e in laboratorio.
- 7) La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione geologica dovranno essere reciprocamente coerenti.
- 8) Per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici relativi alle indagini geotecniche, alle opere di fondazione, alle opere di sostegno, alla costruzione di manufatti, sotterranei, alla stabilità dei fronti di scavo, dovrà essere fatto preciso riferimento a quanto disposto dal D.M. 11/3/88, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di fondazione" e alla relativa Circolare

Ministero Lavori Pubblici N°30483 del 24/9/88, nonché al Decreto Legislativo 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

D) Nelle porzioni di territorio comprese nella Classe IIa (v. Carta di Sintesi Elaborato A1.1), oltre le norme previste per la Classe II, risulta necessario il rigoroso rispetto dei fossi e delle bealere minori, con l'applicazione di norme dettate da specifica relazione idrogeologica istruita dal Comune, indicante le migliorie idrauliche, la provenienza e le portate zonali e, conseguentemente la fascia di salvaguardia inedificabile che, comunque, (dovrà prevedere, caso per caso il rispetto della normativa, in materia di distanze dei fabbricati e manufatti dai fossi colatori, ai sensi della C.C. e/o dal R.D. 523/1904 in rapporto a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 29 L.R. 56/77 e s.m.i.) dovrà prevedere, caso per caso il rispetto della normativa più cautelativa effettivamente vigente sul ramo idrico, in materia di distanze dei fabbricati e manufatti dai fossi colatori (9).

Per le aree ascritte alle classi II e IIa prossime al limite di classe III, tenuto conto delle imprecisioni intrinseche di cui è affetto il limite di passaggio alla classe III, in special modo nei settori di pianura, a tutela dei futuri insediamenti, si prescrive una fascia geometrica di profondità pari a m. 25 misurati partendo dal limite della classe succitata, entro la quale l'Amministrazione comunale deve provvedere a richiedere la verifica dello stato effettivo dei luoghi mediante adeguato approfondimento idraulico prima di ogni intervento urbanistico (6).

- E) Nelle porzioni di territorio comprese nella Classe III a, (v. Carta di Sintesi Elaborato A1.1):
 - 1) non sono ammessi insediamenti, salvo quanto previsto al successivo punto 3);

- 2) per le opere infrastrutturali di interesse pubblico e non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 L.R. 56/1977 s.m.i (10).
- 3) Nelle aree agricole sono ammessi (interventi previsti dalle N.T.A.) interventi connessi con l'attività agricola, in assenza di alternative praticabili e purché le condizioni di pericolosità lo permettano (punto 9, parere ARPA prot.130458/sc04 del 27/11/2009) e gli stessi non modifichino l'andamento naturale del terreno e il regolare deflusso delle acque.

Sono esclusi nuovi insediamenti di cascine agricole.

Per gli eventuali edifici rurali esistenti saranno ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

- F) Nelle porzioni di territorio comprese nella classe III b2 (e con elementi di rischio derivanti da fenomeni di esondabilità e di pericolosità moderata Em), come individuato nell'Elaborato A1.1, Carta di Sintesi, gli interventi edilizi saranno ammessi con le seguenti prescrizioni:
 - 1) in tali aree gli interventi di ampliamento e nuove costruzioni dovranno essere subordinati alla realizzazione (delle opere previste da studio idrologico zonale di dettaglio) degli interventi di riassetto territoriale a tutela dell'edificato esistente (12). Dovrà essere rispettata la consequenzialità degli interventi stessi secondo fasi previste, eventualmente (13) da attuare con i Piani Tecnici di Opere Pubbliche di cui all'Art. 47 L.R. 56/77.

Per gli interventi di cui ai Piani Tecnici di Opere Pubbliche, l'Amministrazione potrà rivalersi in quota con parte degli oneri sostenuti (in supero rispetto agli oneri di urbanizzazione e da definire con apposita Delibera di Consiglio Comunale).

2) In assenza degli interventi previsti dall'elaborato, di cui al punto precedente, saranno ammessi gli interventi previsti dal P.R.G.C.

limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro conservativo, alla ristrutturazione edilizia. <u>In tutti i casi</u> succitati non sarà consentito l'aumento del carico antropico (14).

- 3) Per gli interventi di ampliamento, sopraelevazione nuova costruzione, dovrà essere tenuto in conto, inoltre, quanto previsto per le aree di Classe II, lettera C, punti 3-4-5-6-7-8.
- 4) In pratica, nelle aree di Classe III b2, di pericolosità moderata (E m), in merito a dissesti legati alla dinamica del reticolo idrografico, a seguito della realizzazione delle opere di tutela e salvaguardia idrogeologica zonale, previste nel cronoprogramma riportato nell'Allegato 5 C, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. In assenza di cronoprogramma zonale, si applicano esclusivamente prescrizioni di cui alla Relazione Geologico-tecnica, prevista dall'Art. 3 delle presenti N.T.A. Dove, nella Carta di Sintesi (v. Elaborato A1.1), non è segnalata la Classe di pericolosità Em, entro le aree di Classe III b2, significa che il Cronoprogramma di salvaguardia idrogeologico zonale è già stato realizzato con le opere idrauliche, collaudate fra il 2003 e il 2008, per cui risulta possibile la realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti e completamenti.

La Classe III b2 è mantenuta in tali areali (es. centro abitato, ecc. e non declassata alla Classe II), al fine di realizzare, da parte Comunale, a livello periodico, il piano di manutenzione conservativa delle opere idrauliche realizzate e conservare la regolare officiosità del reticolo idrografico, interessato dai predetti interventi.

Gli interventi eseguiti in area classificata IIIB2) finalizzati a rendere fruibile sotto il profilo urbanistico l'ambito territoriale mediante la minimizzazione e/o eliminazione della pericolosità/rischio, devono essere sempre intesi in termini di riassetto territoriale (15).

5) Sulle aree ricadenti nelle fasce del Caloria e Calorietta di cui all'art..4 comma 3 le possibilità edificatorie non devono comportare un significativo aumento del carico antropico. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio ammissibile, comprese le opere accessorie e minori sull'esistente, non dovrà impegnare stabilmente la aree verso i corsi d'acqua" (16).

Per le opere infrastrutturali pubbliche e/o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art.lo 31 della L.R. n°56/1977 (11).

G) Nelle porzioni di territorio comprese nella Classe III b3, (v. Carta di Sintesi Elaborato A1.1), a seguito delle opere di sistemazione idrogeologica ed idraulica, indispensabili per la difesa dell'esistente area urbanizzata coinvolta, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico, come regolamentato dal punto 7.3 N.T.A. della Circolare R.P. N° 7/LAP del 08.05.1996, a cui si rimanda integralmente e che di seguito si riporta testualmente:

"7.3 Incremento di carico antropico

Quanto indicato dalla Circolare 7/LAP alla Classe IIIb) secondo paragrafo. "In assenza di (....) interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico....", va inteso: in senso generale, in funzione del grado di pericolo, in funzione della possibilità di mitigazione del rischio e in relazione al numero di abitanti già presenti nella zona.

Fatte salve le situazioni di grave pericolo, individuate in ambito di P.R.G. dalle cartografie tematiche o esplicitate nella cartografia di sintesi quali sottoclassi specifiche, si ritiene corretto, a seguito di opportune indagini di dettaglio, considerare accettabili gli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli adeguamenti igienico-funzionali (es: si

intende quindi possibile: la realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi, ecc... escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità abitative).

Tale interpretazione può essere estesa agli abitati in Classe III indifferenziata e in Classe III a, nel rispetto di quanto sopra indicato e di quanto riportato al punto 6.2. Nota T.E.".

Per gli edifici esistenti, dove il cronoprogramma delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica zonale è già stato realizzato in queste aree di Sottoclasse III b3, saranno ammessi adeguamenti igienico funzionali e limitati interventi di completamento e/o ampliamento anche sulle esistenti pertinenze (box, locali di ricovero attrezzi, ecc.), oltrechè interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e limitati interventi di completamento e/o ampliamento, previo studio idrogeologico di dettaglio, così come prescritto per le aree Classe III b2, ai precedenti punti F1, F2, F3.

Per le opere infrastrutturali pubbliche e/o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art.lo 31 della L.R. n°56/1977 (11).

H) Nelle porzioni di territorio comprese nella Classe III b4 (v. Carta di Sintesi Elaborato A1.1 anche a seguito delle opere di sistemazione idrogeologica ed idraulica, indispensabili per la difesa dell'esistente area urbanizzata coinvolta, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

Per gli edifici esistenti (es. Cascina del Lago) in queste aree di Classe III b4, saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria, (straordinaria, restauro e limitati interventi di completamento e/o ampliamento non interessanti i piani interrati e i

piani terra previo studio idrogeologico di dettaglio, così come prescritto per le aree in Classe III b2, ai precedenti punti F1, F2, F3) straordinaria e restauro conservativo (17).

Per le opere infrastrutturali pubbliche e/o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art.lo 31 della L.R. $\underline{n}^{\circ}56/1977$ (11).

ART. 3

TUTELA GEOLOGICA E GEOTECNICA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO A SEGUITO DI PROGETTAZIONI DI OPERE PUBBLICHE O PRIVATE DA AUTORIZZARSI O LICENZIARE NEL COMUNE DI SAN GILLIO.

Dovranno essere richieste per le progettazioni di opere pubbliche o private all'atto delle concessioni, le indagini geologiche e geotecniche come previsto, sia dal D.M.Lavori Pubblici 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di fondazione", sia dalla Circolare Regionale del Presidente della Giunta Regionale N° 11/PRE del 18 /5/1990,e sia dal Decreto Legislativo Ministero Infrastrutture del 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

Il Comune, in rispetto del presente Articolo Geologico-tecnico, qui elencato, sottopone a verifica di Geologo di fiducia, gli Elaborati Geologici, di volta in volta presentati alla Commissione Igienico Edilizia, da Privati o Enti Pubblici, a corredo di progetti tecnici di opere pubbliche e private, aventi rilevanza insediativa o interferenti sui naturali deflussi e ricadenti nelle Aree di Classe III b2, IIIb3, III b4 e III a, cartografate nella Carta di Sintesi di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, (v. Elaborato A1.1).

Dove è segnalata la presenza della falda da 0 a -3 mt dal piano campagna (V. all. A1.06 Carta di soggiacenza della falda), sono da non autorizzare piani interrati.

Su tutto il territorio comunale, ogni nuovo intervento edilizio dovrà prevedere l'accertamento nel primo sottosuolo zonale del livello di massima escursione della falda freatica e prevedere accorgimenti atti a superare problemi d' umidità ai piani terra e ai piani interrati.

ART. 4 FASCE DI RISPETTO E NORME DI SALVAGUARDIA IN TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO (TORRENTI, RII, CANALI, LAGHI).

1 - L'Elaborato A1.04 Carta del Reticolo Idrografico individua i torrenti, rii, canali, fossi irrigui e laghi presenti entro la perimetrazione comunale di

SAN GILLIO.

2 - L'Elaborato A1.1 Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, individua i torrenti, rii e canali, compresi entro l'areale di Classe III a.

Per questo reticolo idrografico valgono le fasce di rispetto previste dall'Art.29 della Lex Reg. Piemonte 56/77 :

- a) metri 100 per torrenti, rii e canali non arginati;
- b) metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per torrenti, rii e canali arginati;
- c) metri 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide (Lago Borgarino Bonino e laghetti minori correlati).

Tali sopraccitate distanze valgono comunque lungo il reticolo idrografico principale, cartografato nell'Elaborato A1.04.

Ulteriori riduzioni alle misure di cui ai precedenti punti a, b,c sino al 50% possono essere ammesse con motivata giustificazione di compatibilità idraulica ed idrogeologica e specifica autorizzazione dei competenti Servizi Tecnici della Regione Piemonte, dell'Arpa con relativa delibera della Giunta regionale e, nel caso delle stesse riduzioni dal T. Casternone e dal T. Ceronda, dalla Autorità di Bacino di Parma.

3 - La fascia di rispetto del rio Caloria nel tratto urbano è da intendersi:

- mt. 10 in corrispondenza dell'ex area Re4, su entrambe le sponde del tratto AB Rio Caloria (v. Carta di Sintesi Elaborato A1.1);
- mt. 10 nel tratto a monte dello scolmatore su entrambe le sponde, misurati a partire dal ciglio superiore della sponda;
- mt. 5 misurati a partire dal ciglio superiore di entrambe le sponde, nel tratto in corrispondenza del concentrico, a partire dal punto di intersezione con lo scolmatore, a valle dello stesso, con l'accortezza che siano previsti ed attuati costanti interventi di manutenzione e pulizia del tratto intubato, oltrechè di controllo nel caso di eventi di piena e la predisposizione dei necessari accorgimenti a tutela della privata e pubblica incolumità.

La succitata misura vale anche per i canali afferenti (19).

In generale, il vincolo idraulico di rispetto idrografico è di 5 mt misurati, come detto, dal ciglio di entrambe le sponde del reticolo esistente nelle zone di Classe III b2, eccetto le segnalate e sopradescritte fasce di 10 mt. sulle sponde del Rio Caloria.

In particolare, nel tratto AB del Rio Caloria, a monte del concentrico dove, a seguito delle verifiche idrauliche zonali, è prevista come detto una fascia inedificabile, non cartografabile, di Classe IIIA (v. Carta di Sintesi Elaborati A1.1, scala 1:5000) e di rispetto fluviale di 10 mt dal ciglio superiore delle sponde.

4 – (I tratti dei torrenti, rii e canali, iscritti nell'Elenco Acque Pubbliche, non compresi nella Carta di Sintesi, nell'Areale III A, (v. Elaborato

A1.1), mantengono in generale una fascia di rispetto di 10 mt. da ogni sponda, così come prescritto dal R.D. 25/7/1904 N° 523 e dalla Circolare P.R.G. del 08.10.1998, N° 14/LAP/PET.

L'unico canale demaniale cartografato nel reticolo secondario del territorio Comunale di San Gillio è la Gora Comunale che attraversa anche il Centro abitato quasi completamente edificato, dove, nelle parti inedificate, vale quanto prescritto per le aree site in Classe III b2, in quanto, la Gora Comunale risulta regolamentata nella portata, (da 0 lt. a 300 lt/sec), da sistema di saracinesche site a monte dell'area urbanizzata e funge ormai da canale, (anche in parte intubato e di percorso incerto), di raccolta acque bianche di scolo zonale . Vale comunque nei pochi lotti inedificati, ivi presenti,nel predetto Concentrico, una fascia di assoluto rispetto idraulico di 5 metri, dal ciglio superiore di entrambe le sponde e/o dal bordo esterno della tubazione interrata.)

A ridosso dei corsi d'acqua demaniali l'uso del suolo non edificato (compresi i lotti interclusi tra edifici) è regolato dall'art.96 lett f) del RD n° 523/1904 che vieta la realizzazione di fabbricati entro la fascia di m 10 dal ciglio superiore di sponda. In concomitanza di tratti intubati la misura di m 10 s'intende dal paramento esterno dei piedritti o dal diametro esterno della tubazione ovvero, se più cautelativa, dagli ipotetici cigli superiori di sponda dei suddetti corsi d'acqua prendendo come riferimento la larghezza dell'alveo immediatamente a monte della canalizzazione a sezione chiusa. L'art.96 lett.f) del RD n° 523/1904 supera i disposti dell'articolo 29 della L.R. n°56/1977 e s.m.i laddove in sovrapposizione. Eventuali riduzioni della fascia di rispetto dovranno essere dimostrate ai sensi della CPGR n° 14/LAP/PET del 08/10/1998 (20).

Nella fascia dei 10 mt. da ogni sponda occorre, entro il concentrico, comunque rispettare i seguenti vincoli come di seguito specificato :

a) mantenere l'accessibilità alla Gora Comunale, al fine di poter realizzare le opportune opere di manutenzione conservativa delle sponde, degli argini e della officiosità idraulica della stessa Gora Comunale.

b) -richiedere studio geoidraulico zonale, preventivo alla realizzazione degli interventi edilizi, richiesti, autorizzato dal Comune, dal punto di vista urbanistico e autorizzati dalla Regione Piemonte Ufficio OO.PP.Pubbliche, dal punto di vista idraulico (21)

Negli edifici esistenti ricadenti entro la predetta fascia di 10 metri è consentito il recupero ai fini abitativi delle porzioni di fabbricati attualmente di uso diverso e di tipologia agricola (ex stalle, ex depositi per attrezzi, ex fienili, ecc.), oltre la realizzazione di opere edilizie minori e accessorie, (es. muretti di recinzione strutture di recinzione purchè amovibili all'occorrenza se previste a meno di m.4 dal ciglio superiore di sponda dei corsi d'acqua demaniali – nel caso di tratti intubati la misura va presa dal paramento esterno dei piedritti o dal diametro esterno della tubazione o ancora, se più cautelativo, dagli ipotetici cigli superiori di sponda dei suddetti corsi d'acqua prendendo come riferimento la larghezza dell'alveo immediatamente a monte della canalizzazione a sezione chiusa (22); intercapedini locali per adeguamenti igienico sanitari e tecnologici, ecc.).

Le possibilità edificatorie non devono comportare un significativo aumento del carico antropico. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio ammissibile, comprese le opere accessorie e minori sull'esistente, non dovrà impegnare stabilmente le aree verso i corsi d'acqua (23)

5 - Le fasce di rispetto alle corrivazioni e ai fossi irrigui minori, non cartografate nella Carta di Sintesi, negli areali III a , (v. Elaborato A1.1) e cartografati nella Carta del reticolo idrografico, dell'Elaborato A1.04, sono indicate in 5 mt. da ogni sponda; (si è infatti ritenuto, in accordo con i Funzionari Regionali, di ampliare, a titolo prudenziale, le fasce di 3 mt., dettate dal Codice Civile anche come prescritto dalle nuove norme del PAI). Per le aree già urbanizzate ed edificate, le presenti norme non si applicano, ma, al fine di evitare problematiche idrauliche ed idrogeologiche zonali, dipendenti dal reticolo idrografico minore, anche intubato ed interrato, ogni progetto edilizio di ampliamento, di ristrutturazione con cambiamento di

destinazione d'uso dei locali interrati e al Piano Terra, di nuova edificazione, se ricadente nell'ambito delle fasce dei 5 mt. dalla sponda del fosso e/o corrivazione, va verificato preventivamente, con particolare studio geologico-tecnico ed idraulico, indicante le opere di tutela e salvaguardia idrogeologica zonale.

Per gli interventi edilizi ammessi nelle aree, delle Classi III b2, IIIb3 e III b4, tale studio geologico-tecnico dovrà essere redatto da Tecnici di fiducia del Comune di SAN GILLIO.

L'Amministrazione, sulla base delle risultanze, conseguenti allo stesso Documento peritale, si riserva la possibilità di non autorizzare e/o licenziare la corrispondente Concessione Edilizia, ricadente nell'ambito della fascia di rispetto dei 5 mt. per sponda, dal fosso o corrivazione minore, specie in caso di accertato rischio idrogeologico zonale. (24)

Nei punti di cui sopra (3,4,5) per fasce di rispetto si intendono fasce di classe IIIa ai sensi della circolare 7/lap (con la IIIb limitata solamente agli edifici esistenti, applicata nella sottoclasse indicata sulle carte di sintesi) (Punto n° 6, Parere ARPA, prot. 130458/sc04 del 27/11/2009).

6 - Nella delimitazione delle fasce fluviali decretata dal PAI, redatta dall'Autorità di Bacino, lungo i corsi del T. Casternone e del T. Ceronda, torrenti e rii ivi confluenti, entro la perimetrazione comunale, valgono le norme prescritte dal progetto adottato con Delibera N° 1 dell'11/5/1999 e successive modifiche, del Comitato Istituzionale, a cui si rimanda.

La delimitazione delle fasce fluviali, A, B, previste dal PAI, redatte dall'Autorità di Bacino Parma, è riportata nell'allegata Planimetria A1.09, Carta dei Dissesti, legati alla dinamica fluviale torrentizia, in adeguamento al PAI, nella Carta di Sintesi, scala 1:5.000, dell'Elaborato A1.1 e nelle Carte di sovrapposizione del P.R.G.C. alla Carta di Sintesi, scala 1:2000 Elaborati 3b4.1 e 3b4.2.

7 - E' fatto divieto di intubare tratti di rii e canali a cielo aperto o restringere le esistenti sezioni di deflusso, nell'ambito della perimetrazione comunale.

<u>Sul reticolo idrografico demaniale la pratica di intubamento dei corsi d'acqua è</u> regolata dall'art.115 del DLgs n°152/2006. (25).

Su tutto il territorio comunale, è fatto divieto comunque, di (intubare e/o) (26) modificare il regime idrogeologico dei rivi e/o canali e, in particolare:

- restringere gli alvei (con muri di sponda e con opere di copertura) (26);
- modificare l'assetto del letto mediante discariche, sbarramenti, ecc.;
- alterare la direzione di deflusso delle acque, salvo modifiche di percorso e/o riprofilature dei rivi e canali zonali migliorative dello stesso deflusso secondo specifico progetto idrogeologico di sistemazione idraulica del tratto del rivo e/o canale interessato, redatto da tecnico di fiducia del Comune.

Le opere di attraversamento stradale sui corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada, in modo alcuno, a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene", misurata a monte dell'opera (vedi Tav.1 Fig.1 allegata), questo indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata di massima piena.

Tali verifiche dovranno comunque raddoppiare i valori delle portate liquide, al fine di considerare l'eventuale trasporto solido. La larghezza dell'opera non dovrà essere superiore a quanto strettamente necessario al passaggio dell'opera viaria; dovranno quindi essere evitate le tipiche tipologie costruttive, costituite da un manufatto tubolare (o d'altra sezione), metallico o cementizio, di varia sezione, inglobato in un rilevato in terra con o senza parti di cemento armato; sono ammessi scatolari di pari sezione d'alveo.

La realizzazione del ponte a tutta sezione, si rende necessaria al fine di tenere in debita considerazione le portate liquido-solide conseguenti all'apporto solido di materiali franati dalle sponde e prelevati dall'alveo, che contribuiscono in maniera determinante al raggiungimento di elevati livelli di piena.

<u>La realizzazione di opere interferenti il reticolo idrografico demaniale nonché di</u> quelle che influiscono sul regolare deflusso delle acque è subordinato al parere

vincolante dell'Autorità idraulica competente per tratto di corso d'acqua ai sensi del RD n° 523/1904 (27).

- 8 A corredo dei nuovi progetti di opere pubbliche e opere private, presentati da Enti Pubblici o Privati, nella Relazione Geologico-tecnica, di cui all'Art. 3 delle presenti N.T.A., è fatto obbligo di presentare specifico Elaborato Planimetrico Corografico, in scala 1:10.000, indicante le fasce di rispetto ai torrenti, rii e canali del reticolo idrografico principale e secondari.
- 9 Riguardo alla nuova viabilità è obbligatorio per ogni singolo progetto lo studio di verifica idraulica del tracciato stradale e dei manufatti correlati (fossi di fianco carreggiata, tombini, ponti, ecc.) in modo che lo stesso non sia d'ostacolo per i deflussi delle acque, sia nei vicinali alvei, sia nelle fasce di classe III, in modo così da evitare limitazioni alla laminazione delle piene.

10- Le prescrizioni contenute nel presente articolo hanno valore solo se più restrittive di quelle poste dalla normativa vigente, PAI compreso.

NOTE GENERALI

Per tutti gli interventi che necessitano di relazione geologica o geotecnica oppure di una perizia asseverata deve essere deve essere attestato che l'intervento non produce peggioramenti della situzione idrogeologica presente nelle aree circostanti, con particolare riguardo al ruscellamento superficiale ed all'andamento delle acque contenute nelle falde sotterranee (punto 9, Parere Arpa prot. 130458/sc04 – 27/11/2009).

Sulle aree edificate interessate dalle fasce di rispetto di cui all'art. 4 comma 2 delle NTA, a prescindere dalla classe di pericolosità geomorfologica le possibilità edificatorie non devono comportare un significativo aumento del carico antropico (18)

Tutto l'urbanizzato ricadente in classe III, compresi gli eventuali edifici sparsi prossimi ai corsi d'acqua, devono essere inseriti nel Piano di Protezione Civile ed elaborate specifiche norme per la gestione del rischio idraulico. Il Comune di San Gillio valuti l'opportunità di inserire nel Piano di Protezione Civile gli edifici collocati all'esterno degli ambiti di dissesto torrentizio e/o di fascia fluviale ma prossimi al limite delle classi III di pericolosità geomorfologica (28).

Nei pressi del confine comunale, laddove dovessero emergere nel dettaglio differenze tra il quadro delineato dal PRGC del Comune di San Gillio e quello definito dai comuni limitrofi in ordine alla classificazione della pericolosità e/o alla perimetrazione delle classi ex –CPGR n° 7/LAP dell'8/05/1996 e s.i., in via transitoria e sino al completo e definito superamento del problema, l'uso della classe è valutato responsabilmente dall'Amministrazione comunale anche in sintonia con gli indirizzi di cui ai punti 6.2, 6.3, 6.5,7.3 e 7.6 e sempre sulla scorta di opportune indagini territoriali. (29)

Nel caso di differenze tra le disposizioni locali e quelle sovraindicate, ovvero anche tra i documenti costituenti la Revisione generale in argomento, dovranno sempre prevalere quelle più cautelative (punto 1 al termine del comma 6 delle modifiche ex officio Regione).

Compete responsabilmente all'Amministrazione comunale valutare la corretta applicazione delle fasce di rispetto ex-art.29 della L.R. n°56/1977 sulla base di quanto indicato all'art..4, comma 2 delle NTA del PRG e di quanto rappresentato sulle tavole B4.1 e B4.2 (punto 2 al termine del comma 6 delle modifiche ex officio Regione).

Le modifiche e le precisazioni alle NTA del PRG s'intendono ripetute in tutti i documenti dove le norme di piano regolatore vengono riproposte (punto 3 al termine del comma 6 delle modifiche ex officio Regione).

Il comune è tenuto ad informare il soggetto attuatore delle previsioni dello strumento e richiedere la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a

cose e a persone comunque derivanti dai dissesti segnalati, tutto ciò ai sensi dell'art.18, coma 7 delle Norme Di Attuazione del PAI. (punto 4 al termine del comma 6 delle modifiche ex officio Regione).

Si raccomanda all'Urbanista incaricato, Ing. Piergiorgio Gamerro, di inserire collegamento, ad integrazione delle proprie N.T.A., gli articoli succitati, a maggior chiarimento dei nuovi Elaborati geologico - tecnici,

a servire la Revisione Generale del P.R.G.C. del Comune di SAN GILLIO, in adeguamento al PAI.

Torino, 15.02.2009

FRANCERI Dott. Enrico.